



**Comune di Rescaldina**  
**Provincia di Milano**

**Regolamentazione degli orari e**  
**dei turni**  
**dei distributori di carburanti**  
**sul territorio**  
**di Rescaldina.**

**Delibera Consiglio Comunale n. 43 del 29/06/2007;**  
**Entrato in vigore il 31/07/2007**

**Art. 1**  
**Limiti di applicazione**

1. La presente delibera della Giunta Comunale disciplina gli orari, i turni di servizio festivi e le ferie dei distributori di carburanti presenti sul territorio del Comune di Rescaldina.

**Art. 2**  
**Ambito di applicazione**

1. Sono soggetti alla disciplina di cui alla presente delibera tutti gli impianti di distribuzione carburanti siano essi su aree pubbliche.

**Art. 3**  
**Definizione d'impianto.**

1. Si intende per impianto di distribuzione di carburante l'intero complesso commerciale costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburanti per uso autotrazione con relative attrezzature.
2. Sono escluse dalla presente disciplina le officine, la vendita di prodotti autorizzati previsti dalla tabella speciale carburanti ai sensi del Decreto Legislativo 114/98, nonché l'eventuale attività di somministrazione inserita all'interno del complesso.

**Art. 4**  
**Impianti esclusi.**

1. Sono esclusi dall'applicazione della presente delibera gli impianti di erogazione del metano e gas propano liquido che possono funzionare ininterrottamente fatto salvo il rispetto dell'orario ordinario per le attività di vendita di altri carburanti ove inseriti nello stesso complesso di distribuzione.

**Art. 5**  
**Orari e deroghe**

1. Gli orari diurni dei distributori dei carburanti presenti sul territorio del Comune di Rescaldina vengono individuati nei seguenti:
  - a. 8.00 12.30
  - b. 14.30 19.15
2. I singoli distributori potranno richiedere al competente ufficio le seguenti deroghe in materia di orari:
  - a. Anticipo o posticipo di un ora o frazione di essa per l'apertura antimeridiana;
  - b. Anticipo o posticipo di un ora o frazione di essa per la chiusura antimeridiana;
  - c. Anticipo o posticipo di un ora o frazione di essa per la apertura pomeridiana;
  - d. Anticipo o posticipo di un ora o frazione di essa per la chiusura pomeridiana;
3. Il gestore potrà richiedere in ogni momento, nel rispetto dei limiti di cui al precedente comma la modifica degli orari di apertura.
4. Le deroghe e modifiche degli orari sono da intendersi accolte ove l'ufficio competente non comunichi entro 15 giorni dal ricevimento della domanda (data di ricezione al protocollo del Comune) il proprio diniego.
5. Il richiedente dovrà procedere dal giorno di efficacia della modifica alla sostituzione dei cartelli indicanti gli orari e turni al pubblico di cui al successivo art. 10.
6. E' inderogabile l'orario massimo di apertura di ore 9,15 giornaliere;
7. Il limite minimo di chiusura tra il turno antimeridiano e pomeridiano viene individuato in 2 (due) ore.

8. Le deroghe e le modifiche di cui al presente articolo vengono autorizzate dal responsabile del competente ufficio tenendo conto:
  - a. Dell'efficacia del servizio all'utenza, ricercando la massimizzazione della copertura oraria sommando gli orari dei singoli gestori;
  - b. Particolari necessità dei gestori;
  - c. In presenza di più richieste la data di presentazione della domanda.
9. Alla data di approvazione della presente delibera, se rientranti all'interno della fascia oraria comprensiva dei periodi di flessibilità derivanti dalle deroghe, si considerano validi gli orari applicati dai singoli gestori come comunicati all'ufficio competente e non vi è necessità di formali richieste all'amministrazione.
10. Al termine del servizio (antimeridiano e/o pomeridiano) il gestore è autorizzato a concludere l'erogazione di carburante per i soli clienti già in coda. Non potrà accettare altra clientela che si ponesse in attesa oltre l'orario di chiusura.

#### **Art. 6** **Orario notturno**

1. Il servizio notturno è svolto dai soli impianti autorizzati dalla Regione, senza turni di sospensione festiva/domenicale ed ha la seguente durata:
  - a. dalle ore 22.00 alle ore 7.00 del mattino successivo, nel periodo di osservanza dell'ora solare;
  - b. dalle 22.30 alle ore 7.00 del mattino successivo, nel periodo di osservanza dell'orario legale.
2. L'autorizzazione ad effettuare il servizio notturno è subordinata all'assoluta osservanza dell'orario stabilito senza alcuna interruzione nell'arco della notte.

#### **Art. 7** **Impianti self-service.**

1. Gli impianti dotati di apparecchiature a moneta o a lettura ottica per carte di pagamento, comunemente denominati Self-service (impianti self service prepagamento), possono funzionare per l'intero arco della giornata anche durante l'orario di chiusura dell'impianto purché le pompe adibite a tale servizio non siano assistite da apposito personale neppure col solo compito di procedere all'incasso di quanto dovuto (impianti self service post pagamento).
2. La presenza e l'assistenza del personale dovrà essere obbligatoriamente garantita durante il servizio ordinario nonché durante i turni di apertura festivi.
3. Durante i servizi di erogazione automatica con apparecchi self service - pre pagamento, è ammessa la presenza di personale con compiti antincendio e di ausilio di "cortesia" alla clientela nonché per la sicurezza dell'impianto. Detto personale non potrà procedere all'erogazione diretta del carburante né alla riscossione del prezzo del carburante;
4. E' comunque ammessa la possibilità durante i servizi di erogazione automatica, siano essi con pre o post pagamento, che l'eventuale personale presente presti ausilio alle persone diversamente abili titolari di contrassegno ai sensi del vigente Codice della Strada. In detti casi il personale potrà procedere all'erogazione diretta del carburante ed ad agevolare le persone durante il pagamento.

#### **Art. 8** **Ferie**

1. I turni di ferie estive, nel periodo di luglio/agosto, sono quelli individuati dalla regione Lombardia.
2. Tali turni sono derogabili su richiesta dei singoli distributori da inviare al competente ufficio entro il 30 maggio di ogni anno.
3. Le deroghe dovranno essere formalmente e per scritto accordate o negate entro 15 giorni dallo scadere del termine ultimo per la presentazione delle domande.
4. I gestori che intendono fruire delle ferie in un periodo diverso da quello di cui al comma 1, in un periodo non estivo ovvero non vogliono esercitare il diritto alla chiusura per ferie devono rivolgere apposita domanda all'ufficio competente con le modalità di cui ai precedenti commi. Nel caso di rinuncia alle ferie è sufficiente una semplice comunicazione.

5. Nell'accordare le deroghe alle ferie di cui al presente articolo il responsabile si atterrà alle seguenti regole:
  - a. Dovrà essere garantito un utile e continuativo servizio alla cittadinanza ed, ove possibile nel rispetto della turnazione determinata dalla Regione, l'apertura contemporanea di un distributore nel territorio di Rescalda ed uno nel territorio di Rescaldina
  - b. Dovrà essere garantita la turnazione festiva di cui al successivo art. 9;
  - c. Se su base pluriennale vengono richieste più deroghe da parte di una pluralità di gestori si applica un criterio di rotazione tra i richiedenti;
  - d. Particolari esigenze dei singoli gestori;
  - e. Data di presentazione delle domande;

#### **Art. 9** **Turni di apertura e chiusura**

1. I turni di apertura domenicale, festiva e pre-festiva vengono individuati in quelli determinati dalla Regione Lombardia annualmente.
2. In caso di ritardo nella comunicazione dei turni da parte della competente struttura regionale si intende prorogata la turnazione dell'anno precedente sino all'emanazione della nuova turnazione.
3. A tali turni sono ammesse, su richiesta della parte, le seguenti deroghe:
  - a. Deroga all'obbligo di apertura domenicale con conseguente chiusura in tale giorno e recupero del turno il lunedì successivo;
  - b. Chiusura del sabato pomeriggio mantenendo quindi aperto in tale giornata e conseguente recupero in periodo antimeridiano o pomeridiano infrasettimanale (dal lunedì al venerdì);
4. In relazione ai turni del sabato pomeriggio si precisa che non vanno recuperati i turni di apertura obbligatori nonché quelli facoltativi per turno complementare.
5. Non è ammesso far coincidere il recupero del sabato pomeriggio con altri recuperi quali quelli delle domeniche.
6. Le deroghe di cui al presente punto, ove richieste da più distributori, andranno concesse seguendo le seguenti regole:
  - a. Massimizzazione del servizio al cittadino;
  - b. Garantire l'apertura al pubblico, con presenza di personale addetto alla distribuzione, di almeno 1 distributore nelle giornate festive nonché pre-festive (sabati);
  - c. Particolari motivazioni del gestore del distributore;
  - d. Data di presentazione della domanda,

#### **Art. 10** **Comunicazioni al pubblico.**

1. E' obbligatorio da parte del gestore dell'impianto l'esposizione al pubblico di apposita tabella riportante gli orari di apertura ed i turni di apertura festiva e del sabato.
2. Dette tabelle devono essere posizionate in prossimità degli accessi o comunque in maniera tale che siano facilmente visibili da parte della clientela anche durante gli orari e le giornate di chiusura.
3. Gli uffici comunali possono predisporre una tabella unica per tutti i distributori da consegnare a questi. Ad esclusione della consegna della tabella in prima istanza, le successive consegne sono soggette al pagamento delle spese di predisposizione dei cartelli.
4. E' facoltà dell'amministrazione con determinazione del responsabile dell'Area Polizia Locale e attività economiche pubblicizzare sul sito istituzionale o con altre possibili modalità gli orari ed i turni di apertura dei distributori al fine di garantire maggior accesso al servizio da parte della cittadinanza.

#### **Art. 11** **Sanzioni.**

1. Il gestore che non comunica, come previsto dall'art. 17 della legge regionale n. 24 del 5 ottobre 2004 e dal precedente articolo 10, gli orari e i turni al pubblico è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 1.000,00.

2. Fatta salva l'applicazione della sanzione di cui al comma precedente il gestore che non rispetta la normativa in materia di orari e turni previsti dalla legge regionale nr. 24 del 5 ottobre 2004 e dalla presente delibera è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 300,00 a €. 1.000,00
3. In caso di recidiva in materia di orari e di turni di chiusura il Comune può disporre la chiusura dell'impianto sino ad un massimo di giorni 15.
4. Le sanzioni qui riportate sono quelle previste dall'art. 21 della Legge regionale nr. 24/2004 e trovano aggiornamento automatico in caso di modifiche del testo normativo.
5. In tutte le ipotesi in cui la presente delibera prevede una sanzione amministrativa richiamando la legge regionale si applicano le disposizioni generali contenute nella legge 24 novembre 1981 nr. 689 e nella Legge Regionale del 5 dicembre 1983 n. 90.

**Art. 12**  
**Norma finale**

1. In caso di modifica della normativa statale e regionale si procederà all'adeguamento delle presenti norme con le procedure, i modi e nei termini previsti dalla nuova normativa.